



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 5
Data 14.04.2020

Ordinanza sindacale di emergenza sanitaria, finalizzata ad individuare i servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali e altre modalità organizzative. Proroga misure

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il DPCM 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ed in particolare l'art. 35;
- il DPCM del 8 marzo 2020, intervenuto per dettare severe disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020 in tema di misure urgenti in materia di contenimento nonché gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, solo in alcune zone "rosse" del Nord Italia;
- il DPCM del 9 marzo 2020, che ha esteso le suddette misure previste all'intero territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;

Visti:

- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, che si intende qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "*le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*"
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui "*le amministrazioni individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "*Misure urgenti in materia di pubblico impiego*", dispone: "*3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.*

165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...] ferme restando le disposizioni già rese per il personale delle istituzioni scolastiche”;

- il DPCM del 10.04.2020, che ha esteso le misure dal 14.04.2020 fino al 03.05.2020
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 43 del 13.04.2020 nella fattispecie il n. 6 che prevede “ la sospensione d’intesa con ANCI , ANPCI, UNCEM, UPI e ALI delle attività degli Uffici Pubblici regionali, provinciali e comunali , fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili, come individuati dalle Autorità competenti, d’intesa con il Prefetto” ;

Viste :

- la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica amministrazione, rubricata : “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.”
- la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, rubricata : “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Visti :

- l'art. 6 del Decreto Regionale n. 34 del 21.03.2020 con il quale si dispone la: “sospensione omissis dell’attività degli uffici pubblici regionali, provinciali, comunali fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e indifferibili.....omissis..”
- l'art. 1, lett. a del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 ai sensi del quale: “omissis.....Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”

Richiamata le proprie precedenti:

- Ordinanza n 1 del 12.03.2020 con la quale venivano individuati i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali ed erano dettate le altre modalità organizzative, disponendo la durata delle prescrizioni fino al 3.04.2020;
- Ordinanza n. 4 del 03.04.2020 con la quale venivano individuati i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali ed erano dettate le altre modalità organizzative, disponendo la durata delle prescrizioni fino al 14.04.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020, in particolare l'articolo 1, comma 1 ai sensi del quale : “ L’efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e dell’Ordinanza del 28.03.2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ancora efficaci alla data del 03.04.2020 è prorogata fino al 13.04.2020”

Considerata l’urgenza, vista le ultime disposizioni restrittive emanate continuare a limitare al massimo le presenze all’interno degli uffici comunali;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

1. la proroga di tutte le prescrizioni disposte con Ordinanza n. 4 del 03.04.2020 **dal 15.04.2020 fino al 04.05.2020.**
2. Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.
3. Copia della presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG di Cuneo.

